

Così succederebbe che un ufficiale messo in pensione a 20 o 21 anni di servizio per motivi indipendenti dal servizio, conferirebbe alla moglie un diritto di pensione, mentre l'ufficiale morto prima dei 30 anni in attività di servizio, per malattia acuta, in conseguenza della quale non avrebbe potuto chiedere la pensione di ritiro, non avendo verun diritto non ne conferisce alcuno alla moglie.

Quindi ne conseguirebbe che a 20 anni, senza verun diritto proveniente dal servizio, un ufficiale potrebbe conferire alla moglie un diritto alla pensione che non può essere conferito da un ufficiale con 29 anni di servizio. Per essere logici e per evitare ingiustizie devesi questa pensione considerare come di riforma e tenere intatto il principio che la giubilazione è un diritto che si acquista in due soli modi, con una carriera intieramente compiuta, oppure con malattie o ferite incontrate nel precedente servizio.

DURANDO. Io non credo certamente che sarebbe un grave errore, nè che potrebbe produrre gravi conseguenze se la Camera si occupasse di quest'articolo e lo approvasse, massime coll'emendamento spiegativo che io ho proposto. Ciò non ostante, credo conveniente di sopprimere quest'articolo e trasportar la discussione del principio in esso contenuto all'epoca in cui si discuterà la legge sulle riforme. Noti la Camera che la posizione di riforma è una posizione complicata; essa abbraccia i diversi casi e le differenti ragioni per cui gli ufficiali possono essere riformati.

Quando discuteremo questa legge sarà il caso di veramente contemplare tutte queste diverse circostanze in cui deve trovarsi un ufficiale per essere riformato, ma se noi cominciamo fin d'ora a stabilire delle disposizioni per una categoria di queste riforme, quando verrà l'altra categoria forse troveremo già la questione pregiudicata.

Credo adunque sia conveniente di sospendere questa discussione per le addotte ragioni, sino a che la legge sulle riforme non venga proposta alle nostre deliberazioni, instando però perchè nel caso in cui la Camera non voglia sopprimere quest'articolo, essa vi aggiunga le parole a titolo di riforma, appunto per ovviare agli inconvenienti cui accennava l'onorevole deputato e mio collega Dabormida, che, cioè, le conseguenze delle pensioni di riforma non sono le conseguenze medesime delle pensioni di ritiro, e che non bisogna confondere insieme questi due principii. Riguardo alle vedove e figli de' militari ritengo anch'io che le vedove de' riformati non abbiano questo diritto.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Dopo le spiegazioni date dagli onorevoli generali Dabormida e Durando, io non ho che una osservazione a fare relativa alla distinzione che occorre tra la riforma e la giubilazione.

Noi stiamo discutendo una legge che tratta delle giubilazioni e delle pensioni dei militari o per anzianità di servizio o per infermità. La riforma, come hanno benissimo osservato gli onorevoli preopinanti, dipende da altre cagioni, ed è determinata da altre condizioni. Quindi per questa devono essere stabilite altre disposizioni legislative, indipendenti affatto da quelle che hanno tratto alle giubilazioni.

Io pertanto non vedo come si possa in alcun modo recare pregiudizio a quei militari, cui si dovrebbe provvedere con disposizioni di riforma, sospendendo d'occuparsene in questo momento, ed aspettando appunto a trattare di questo argomento quando ci verrà presentata la legge sulla riforma, o meglio quella sullo stato degli uffiziali, nella quale il Ministero si propone d'introdurre una qualche disposizione a ciò relativa. Io concorro quindi colla Commissione per la soppressione da essa proposta.

Alcune voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, io la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Pongo ora ai voti la soppressione dell'articolo 7, divenuto 8.

(La Camera approva tale soppressione.)

Leggo ora l'articolo 8, che rimane appunto 8 in conseguenza della soppressione del precedente:

« I militari giubilati per ferite od infermità contemplate agli articoli 3 e 4 hanno ragione al *minimum* della pensione per anzianità di servizio, sebbene non abbiano raggiunto il numero d'anni a tal fine richiesto. »

DABORMIDA. Dietro gli articoli 3 e 4 adottati dalla Camera, resta indispensabile che gli articoli 8 e 9 sieno intervertiti ed anche espressi in modo alquanto diverso, ed a tale effetto io proporrei la redazione seguente dei detti due articoli.

Ricorda la Camera che furono comprese all'articolo 3 le ferite più gravi, quelle che cagionano cecità o amputazione, ecc.; nell'articolo 4 le ferite minori; l'articolo 8 comincierebbe quindi pure dalle ferite più gravi, e sarebbe così concepito:

« L'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di due o più membri, proveniente dalle cause accennate dall'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentata della metà, qualunque sia la durata del servizio precedente. »

Questa sarebbe la parte 1^a dell'articolo 8. La 2^a parte sarebbe così concepita:

« L'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di un membro, o l'infermità equivalente a tal perdita, proveniente dalle cause pure accennate nell'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione, qualunque sia la durata degli anni di servizio precedente. »

Viene quindi l'articolo 9, che verrebbe in surrogazione dell'8, e sarebbe così concepito:

« Le ferite e le infermità contemplate nell'articolo 4 danno diritto al *minimum* della pensione. Al militare che non abbia raggiunto gli anni di servizio non conferiscono il diritto alla giubilazione per anzianità. »

PETTITI, relatore. A nome della Commissione dichiaro che essa accetta la redazione del generale Dabormida.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero vi aderisce pure, inquantochè è conseguenza degli articoli stati approvati nella tornata di ieri.

PRESIDENTE. Io credo necessario di dar lettura dei due articoli 8 e 9 del progetto, e quindi porli in discussione insieme, perchè si attengono ad una stessa massima che li informa ambedue, sebbene si possa poi fare un'altra divisione.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io domanderei la parola per pregare il presidente di voler dar lettura anche degli emendamenti stati proposti ieri dal generale Dabormida.

PRESIDENTE. È appunto questo che intendo di fare, ma prima leggerò gli articoli suddetti:

« Art. 8. I militari giubilati per ferite od infermità contemplate agli articoli 3 e 4 hanno ragione al *minimum* della pensione per anzianità di servizio, sebbene non abbiano raggiunto il numero d'anni a tal fine richiesto.

« Art. 9. La perdita intiera della vista e l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso della mano o dei piedi, ovvero di due di questi membri, qualora provengano dalle cause indicate agli articoli 3 e 4, danno diritto al *maximum* della pensione, ed inoltre all'aumento di una metà.